



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D' APPELLO DI TRIESTE

Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Alberto    Da Rin       Presidente Rel.

Dott. Pietro     Lisa           Consigliere

Dott. Manila    Salvà           Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento di appello iscritto al ruolo generale al n. 217/2010,  
promosso con citazione notificata il 18/e3/2010

da

A, B, C e D, rappresentati e difesi dall' avv. X e con domicilio eletto  
presso l'avv. .... giusta mandato a margine della citazione di primo  
grado

appellanti

contro

E in persona del legale rappresentante F, rappresentato e difeso dagli avv.ti Y e Z giusta mandato in calce della comparsa di risposta d'appello  
appellato

#### CONCLUSIONI DELL' APPELLANTE:

In via preliminare: previa concessione della richiesta sospensione, accertare e dichiarare la nullità dell'appellata sentenza in quanto emessa dal Tribunale di Udine territorialmente incompetente nonché sulla base di un decreto ingiuntivo concesso in palese violazione di legge e pertanto affetto da originaria invalidità e/o illegittimità.

In via principale respingersi le pretese avversarie siccome infondate in fatto e diritto ovvero basate su prestazioni professionali carenti, inadeguate e comunque estranee a quelle richieste all'odierno appellato.

In via subordinata ridursi le pretese avversarie al minimo della tariffa professionale prevista per la sola consulenza fiscale.

Con ogni più ampia riserva e con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.

#### CONCLUSIONI DELL' APPELLATO:

In via preliminare respingersi l'istanza di sospensione.

In via di merito: rigettare l'appello perché inammissibile e infondato.

In parziale riforma della sentenza condannarsi gli appellanti a corrispondere all'appellato la maggior somma di €. 32.207,70 rispetto a quella di €. 10.509,90 riconosciuta dal Tribunale di Udine, maggiorata degli interessi legali dal 9/1/2001 al saldo e degli accessori di legge così come riconosciuto in prime cure.

In ogni caso con rifusione delle spese del gradi di giudizio.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata in data 18 ottobre 2009, il Tribunale di Udine, revocando parzialmente un decreto ingiuntivo ottenuto da E per prestazioni professionali, condannò gli opposenti al pagamento dell'importo di €. 10.509,90, nonché al pagamento delle spese di lite e CTU.

Hanno interposto appello i soccombenti, concludendo come sopra.

Si é costituito l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'appello, chiedendone comunque il rigetto e proponendo appello incidentale.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva che, come l'appellato ha documentato, gli appellanti hanno proposto un primo atto di appello con atto notificato l'11 marzo 2010; un successivo atto di rinuncia agli atti del relativo procedimento notificato il 17 marzo 2010; un secondo atto di citazione d'appello notificato il giorno successivo, 18 marzo 2010.

*“La rinuncia all’appello principale comporta l’estinzione del giudizio, non essendo necessaria l’accettazione dell’appellato ove non ancora costituito, atteso che in generale la necessità di un’accettazione da parte del convenuto, quale condizione prescritta dall’art. 306 cpc per l’estinzione del processo, presuppone necessariamente l’acquisizione da parte del convenuto della qualità di parte nel processo, sicché perde efficacia, a’ sensi dell’art. 334 comma secondo cpc, l’impugnativa incidentale tardiva successiva alla rinuncia”* (Cass. n. 6442 del 1998; conforme n. 5911 del 1980).

Tale massima, non contraddetta da orientamenti contrari successivi, risolve la causa in oggetto: il giudizio è estinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza dell’appellante.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio con riferimento all’appello proposto da A, B, C, D nei confronti di E avverso la sentenza n. 1809/2009 del Tribunale di Udine.

Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio che liquida in complessivi E. 2.000,00, oltre accessori.

Trieste 12 febbraio 2013

Il Presidente est.

